

COMUNE DI CORLETO PERTICARA

Provincia di Potenza

CAPITOLATO TECNICO **(prescrizioni contrattuali specifiche)**

Art.1 – Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto il servizio, limitatamente al territorio del Comune di **Corleto Perticara**, di recupero ricovero, custodia, cura, sostentamento, affido, adozione e servizi complementari dei cani da ricoverare presso idonea struttura (in avanti per brevità " canile ") gestita dall'affidatario.

Il servizio dovrà ispirarsi ai principi di salvaguardia del benessere e di una elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia e secondo gli obblighi contenuti nel presente capitolato d'oneri.

Art. 2 – Durata dell'appalto

L'appalto avrà una durata **di cinque anni** .

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto fino ad un massimo di sei mesi oltre la sua naturale scadenza nelle more di espletamento di una nuova gara e comunque secondo la normativa vigente in materia , previo avviso da comunicare per iscritto entro 30 gg. Dalla scadenza del contratto. L'Aggiudicataria ha l'obbligo di accettare la richiesta di proroga formulata dall'Amministrazione Comunale, alle medesime condizioni del contratto originario.

L'amministrazione comunale si riserva di rescindere il contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 3 mesi se dovesse attivarsi un canile consortile nell'ambito dell'attuale Comunità Montana "Alto Sauro", o successiva Area di Programma, o ogni altro canile di interesse istituzionale;

Art. 3 – Obblighi relativi all'esecuzione del servizio

L'Aggiudicataria si impegna a:

a) accudire gli animali custoditi, compresi i cani mordaci o particolarmente aggressivi, provvedendo a propria cura e spese a tutte le loro esigenze e necessità (somministrazione cibo e acqua potabile, somministrazione terapie, accurata pulizia individuale e ambientale, sgambatura, attività di gioco/relazione, percorsi di prevenzione e rieducazione comportamentale anche in collaborazione con le Associazioni di cui all'art. 4), garantendo un servizio di ricezione, custodia ed assistenza diurna, notturna e festiva, salvo diverse articolazioni richieste dall'Amministrazione Comunale;

b) somministrare il cibo due volte al giorno con un frazionamento del pasto complessivo giornaliero pari a ½ il mattino ed ad ½ la sera secondo la scheda dietetica nutrizionale che l'affidatario dovrà produrre ed allegare al contratto prima della relativa sottoscrizione.

c) provvedere , di intesa e di concerto , con il referente comunale , al recupero, limitatamente al territorio del **Comune di Corleto Perticara** , di cani randagi o vaganti attraverso un servizio continuato (diurno, notturno e festivo), attraverso personale formato o con comprovata esperienza. Provvedere inoltre al recupero in orario continuato (diurno, notturno e festivo), di cani incidentati o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento. In mancanza di intesa e concerto con il referente comunale non verrà corrisposto all'affidatario il canone giornaliero mensile per il cane recuperato;

- e) provvedere al trasporto/trasferimento degli animali in caso di accertamenti e/o interventi sanitari non eseguibili nell'ambulatorio della canile , qualora ciò venga richiesto dal Medico Veterinario;
- f) rintracciare con la massima sollecitudine il proprietario dell'animale recuperato, provvedere alla riconsegna dello stesso e verificarne l'avvenuta iscrizione all'anagrafe canina;
- g) collaborare con il **Servizio Veterinario dell'A.S.P.** e con i veterinari addetti all'attività veterinaria non istituzionale, per le attività di rispettiva competenza;
- h) provvedere alla consegna delle salme degli animali deceduti per il seguito definito dai Veterinari;
- i) aggiornare costantemente le schede degli animali ricoverati da affiggere all'esterno di ogni box con le indicazioni relative ai cani ricoverati (nome, razza, sesso, anno di nascita, data di ingresso, caratteristiche particolari, diete);
- l) aggiornare le pagine del sito web dedicato alle proposte di affido/adozione;
- m) garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, cioè una corretta e immediata compilazione della modulistica relativa alla movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc.), la compilazione delle schede anagrafiche (caratteristiche, sesso, età, fotografia, codice identificativo, numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione dell'animale), attraverso il programma di gestione informatizzato. Entro il giorno 5 di ogni mese deve essere consegnata mensilmente all'Anagrafe Canina del Comune e trimestralmente anche al **Servizio Veterinario A.S.P.** la chiusura mensile relativa alla movimentazione dei cani del canile;
- n) attivare iniziative a favore degli animali, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile che non dovrà essere **superiore a 12 presenze giornaliere**;
- o) collaborare nell'attività di adozione e affido con un medico veterinario, in aggiunta agli operatori garantiti e in collaborazione con le Associazioni di Volontariato con fini di tutela e protezione degli animali;
- p) ogni altra prestazione prevista dalla normativa vigente in materia .

Per quanto concerne il canile presso il quale saranno ricoverati i cani l'affidatario , pena la risoluzione del contratto , avrà l'obbligo di :

- 1) curare la buona tenuta della struttura , delle aree di pertinenza e delle attrezzature ;
- 2) provvedere alla pulizia giornaliera dei box e della struttura (compresi i locali/uffici e l'ambulatorio veterinario) prima dell'orario di apertura al pubblico e al mantenimento nel corso della giornata, in particolare per la raccolta delle deiezioni. Provvedere alla disinfezione della struttura, mediante l'utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti, secondo le modalità concordate con i Veterinari;
- 3) acquistare materiale per pulizia e disinfezione, interventi per la prevenzione della zanzara tigre, interventi di derattizzazione e disinfestazione, assicurazioni, piccole attrezzature , manutenzione e disinfezione e lavaggio degli automezzi,

Art. 4 – Ulteriori obblighi a carico dell'aggiudicataria

Ai sensi del comma 371, articolo 2 della Legge n. 244/2007(Finanziaria 2008), l'aggiudicataria dovrà stipulare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto con il **Comune di Corleto Perticara** , pena la decadenza dall'affidamento , un accordo scritto di collaborazione con una o più associazioni animaliste e zoofile con fini di tutela e protezione degli animali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della Legge n. 281/91. Tale accordo dovrà prevedere che l'Associazione individuata svolga l'attività relativa agli affidi e delle adozioni.

Art. 5 – Servizio di recupero e di custodia

L'Aggiudicataria deve provvedere, attraverso personale adeguatamente formato ovvero in possesso di specifica esperienza lavorativa, al recupero dei cani randagi o vaganti presenti sul territorio comunale, con metodi che non procurino danni o sofferenze, verificando al momento del ritrovamento, se possibile e comunque entro la giornata dell'accalappiatura, la presenza del codice di identificazione (microchip o tatuaggio).

Tale servizio, da garantire in orario diurno, notturno e festivo, deve prevedere anche il recupero di cani incidentati o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento del ritrovamento, previo intervento sul posto da parte del **Servizio Veterinario A.S.P.** che, effettuati i primi soccorsi, individua la struttura ove accompagnare l'animale ferito; nel caso in cui questo venga trasportato in Canile l'Aggiudicataria dovrà contattare, secondo la procedura di attivazione definita, i Veterinari che effettuano l'assistenza sanitaria, in servizio di pronta disponibilità.

I cani catturati vengono ospitati per la prescritta custodia nei termini delle vigenti disposizioni di legge.

Per il trasporto degli animali recuperati l'affidatario utilizzerà automezzi opportunamente attrezzati ed idonei al trasporto degli animali vivi, facendosi carico di tutte le spese.

L'Aggiudicataria, all'ingresso dei cani in Canile, deve immediatamente verificare la presenza del codice di riconoscimento (microchip o tatuaggio), segnalando l'eventuale assenza ai medici veterinari competenti per l'identificazione e all'Anagrafe Canina. Nel caso di cani privi del codice di riconoscimento, dovrà essere tempestivamente inserito il microchip .

In caso di cani identificati, dovrà essere contattata l'Anagrafe Canina, o altro soggetto abilitato, per la ricerca dei proprietari. L'Aggiudicataria dovrà avvertire il proprietario del rinvenimento del cane, invitandolo a ritirare l'animale entro 60 giorni . Chiederà inoltre al proprietario il rimborso delle spese per il recupero del cane e per la degenza, comprensiva di eventuali trattamenti sanitari. L'Aggiudicataria dovrà inoltre rilasciare al proprietario un bollettino postale per il pagamento dell'eventuale microchip inserito.

Nel caso in cui il proprietario non provveda a ritirare entro i citati 60 giorni il proprio cane, l'Aggiudicataria è tenuta ad informare l'Anagrafe Canina la quale avvisa il proprietario di quanto la normativa prevede in tema di abbandono di animali.

In caso di cani recuperati non identificati e restituiti al proprietario o ceduti in adozione, o in caso di cani identificati non ritirati dal proprietario nei termini di legge e ceduti in adozione, l'Aggiudicataria deve comunicare all'Anagrafe Canina le indicazioni necessarie ai fini dell'iscrizione anagrafica del proprietario.

Qualora i cani recuperati non fossero ritirati o reclamati dai proprietari nei termini di legge (entro 60 gg. dalla data del loro ingresso) l'Aggiudicataria potrà procedere con l'iter di adozione. Prima che sia decorso tale periodo, rispettato il termine di 10 giorni previsto per l'isolamento sanitario obbligatorio, il cane potrà essere dato in affido temporaneo e, trascorsi i 60 gg. dalla data di affido in canile, senza che il cane sia stato reclamato dal proprietario, l'affidamento temporaneo diverrà adozione definitiva.

L'Aggiudicataria dovrà tenere la registrazione giornaliera di carico e scarico dei cani custoditi, fornendo mensilmente un riepilogo di tale movimentazione all'Ufficio Anagrafe Canina con i seguenti dati relativi ai soli cani recuperati sul **territorio di Corleto Perticara** :

- n. dei cani presenti;
- n. dei cani entrati con identificazione (tatuaggio o microchip);
- n. dei cani entrati senza identificazione o con tatuaggio illeggibile;
- n. dei cani entrati per rinuncia di proprietà;

- n. dei cani morsicatori entrati;
- n. dei cani sotto sequestro;
- n. dei cani adottati o affidati temporaneamente;
- n. dei cani restituiti ai proprietari;
- n. dei cani sterilizzati;
- n. dei cani deceduti e relativa causa;
- n. di eutanassie eseguite su cani e relativa causa;
- n. di microchip impiantati dall'autorità competente.

Art. 6 – Corrispettivo

Per tutti i servizi previsti nei precedenti articoli compreso l'incenerimento della carcassa dei cani deceduti per qualsiasi causa, il Comune, per quanto riguarda i soli cani randagi e comunque tutti i cani non identificati, corrisponderà all'affidatario per ogni giorno e per ogni cane il prezzo posto a base d'asta di € 1,75 meno il ribasso risultante dall'aggiudicazione della gara oltre IVA.

Art. 7 – Organico

Al fine di assicurare la corretta funzionalità dei servizi previsti, l'Aggiudicataria dovrà garantire un organico adeguato. Nell'ambito dell'organico dovrà individuare un Responsabile Tecnico che svolga funzioni di coordinatore e organizzatore delle attività quotidiane.

Il personale che l'Aggiudicataria incaricherà dei servizi sopra indicati per il periodo dell'appalto dovrà essere costantemente adeguato, per numero e qualità, all'entità del lavoro da eseguire.

L'Aggiudicataria è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti. Deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre al Comune, entro 15 giorni dalla firma del contratto, gli estremi della iscrizione agli Istituti Previdenziali e Assicurativi. Il gestore dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far osservare dal personale dipendente o che collabora come volontario alla gestione del canile tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni che venissero di volta comunicate dal **Servizio Veterinario della A.S.P.** adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare. Il gestore rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale dipendente o volontario che collabori nel canile.

Gli operatori, siano essi volontari o dipendenti/incaricati, inseriti nell'attività oggetto del servizio, devono portare il cartellino di riconoscimento e tenere rapporti corretti con i cittadini.

L'Aggiudicataria deve inoltre garantire che il personale dipendente o incaricato e gli occasionali prestatori d'opera, che presteranno la loro attività presso la struttura, nonché i volontari che collaborano all'attività di gestione del Canile, siano preventivamente formati ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, e delle eventuali abilitazioni professionali per prestazioni specifiche, che vengono richieste per lo svolgimento del servizio convenzionato.

Dovrà inoltre fornire un'adeguata copertura assicurativa RCT/RCO e Infortuni a tutto il personale dipendente, oltre a quelli che appartengono alle Associazioni coinvolte nella gestione, impegnati nei servizi oggetto dell'Accordo di cui all'art. 4.

L'Aggiudicataria dovrà farsi carico delle spese per l'applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (strumenti di protezione, visite mediche, ecc.). Dovrà inoltre redigere il documento per la valutazione dei rischi per il personale dipendente, incaricato, volontario e convenzionato operante all'interno del Canile, comprese le aree sanitarie.

Art. 9 – Sicurezza ed igiene del lavoro

Per svolgere le prestazioni contrattuali, l'Aggiudicataria si avvarrà di personale, operante sotto la sua esclusiva responsabilità.

Durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali L'Aggiudicataria/o, in qualità di titolare di attività/Datore di Lavoro, garantisce, l'assolvimento di tutte le prescrizioni e gli adempimenti previsti dal D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e di tutte le normative specifiche di settore.

Al momento della stipula del contratto l'Aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e degli addetti all'emergenza ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 - Controlli

Il Comune di Corleto Perticara vigila, anche attraverso incontri periodici, sopralluoghi sul posto e colloqui con i fruitori delle attività stesse, sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori, sia dipendenti/incaricati che volontari, rispettino i termini dell'appalto, rispettino inoltre i diritti, le necessità e la dignità degli animali ricoverati, assumano comportamenti corretti e trasparenti con gli utenti e i fruitori delle attività, finalizzati alla pratica delle adozioni, collaborino nello svolgimento delle attività istituzionali previste presso il Canile praticandole con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle specifiche normative di settore.

Il Comune può esercitare tale controllo con propri dipendenti e/o tramite altri Servizi competenti in materia, in ogni momento e senza alcun preavviso.

Art. 11 - Responsabilità

L'Aggiudicataria risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, nell'ambito della struttura e delle aree di pertinenza, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

E' fatto obbligo all'Aggiudicataria di stipulare idonea polizza assicurativa entro la data di inizio attività contro danni arrecati a terzi o a cose, connessi allo svolgimento delle attività previste dal contratto, cagionati da tutti coloro che prestano la propria opera a favore dell'Aggiudicataria (personale dipendente e non), per un massimale non inferiore a € 500.000,00. Il Comune deve essere compreso nel novero dei terzi; la polizza deve prevedere la responsabilità relativa all'attività svolta e deve essere consegnata al Comune entro la data di sottoscrizione del contratto.

La stipulazione dei contratti assicurativi non libera l'Aggiudicataria dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose, che, nell'ambito del servizio, venissero provocati dall'Aggiudicataria nel corso della durata della convenzione.

Art. 12 - Modalità di pagamento

L'Aggiudicataria richiederà i pagamenti contrattualmente previsti, dietro presentazione di fatture mensili che dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, riportando gli estremi del contratto e corredate dalla dichiarazione di avvenuta esecuzione ed essere intestate a **Comune di Corleto Perticara** .

Il pagamento sarà subordinato alla verifica da parte dell'Amministrazione della regolare prestazione. Il pagamento verrà effettuato a mezzo di mandato di pagamento, entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture.

Onde poter provvedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS, dei premi e

accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL.

Qualora l'Aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, l'Amministrazione comunale procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Aggiudicataria il termine massimo di venti giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

L'Impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora l'Aggiudicataria non adempia entro il suddetto termine, l'Amministrazione comunale attiverà la procedura per effettuare gli adempimenti contributivi attraverso l'utilizzazione della corrispondente quota della linea di credito presentata in sede di gara.

Art .13 - Cessione del contratto e di credito, Subappalto

A pena di nullità, è vietato all'Aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall'art. 51 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario e dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell'esecutore.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

Secondo il disposto dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2, il servizio di cui al presente capitolato potrà essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, alle condizioni in esso previste. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte del servizio dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale del servizio che intende subappaltare. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, al quale espressamente si rinvia.

E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti (da essi affidatari) corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 6 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara.

I requisiti di carattere economico - finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art. 14 – Garanzie di esecuzione del contratto

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato e nel successivo contratto, l'Aggiudicataria sarà obbligata a costituire una garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa - diversa forma purchè prevista per legge - secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

L'Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 113 del DLgs 163/2006, determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte dell'Amministrazione Comunale, della cauzione provvisoria.

La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 15 - Penali

Nel caso di inadempienza lieve da parte dell'Aggiudicataria agli obblighi previsti dal contratto l'Amministrazione Comunale procederà come segue, previo contraddittorio, prima di ogni contestazione:

- al primo riscontro di inadempienza agli obblighi ci sarà un richiamo scritto;
- al secondo riscontro per la medesima inadempienza: applicazione penale pari a € 250;
- ad ogni ulteriore riscontro, per qualunque motivo e ogni volta, l'importo della stessa penale sarà pari a € 500.

Nel caso di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all'Aggiudicataria, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi, ponendo l'onere a carico dell'Aggiudicataria.

Per grave inadempienza si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ogni azione od omissione che causi lo stato di malattia/danno fisico fino alla morte degli animali ospitati (inidonea decisione per l'inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati;
- mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta;
- mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte;
- contravvenzione agli obblighi contrattuali;

Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, ASP, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l'assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Responsabile del servizio che provvederà in merito all'applicazione di quanto stabilito nel contratto.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il **Comune di Corleto Perticara** si rivarrà sulla cauzione definitiva appositamente attivata senza bisogno di diffida o formalità di sorta.

L'Aggiudicataria a pena di risoluzione anticipata del servizio, dovrà reintegrare detta cauzione nei 15 gg. immediatamente successivi.

Art. 16 - Osservanza di leggi, regolamenti e contratti collettivi di lavoro del personale dell'impresa appaltatrice

Il personale adibito al servizio sarà dipendente dell'impresa appaltatrice (o subappaltatrice) , con la quale intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge (salvo quanto più sotto detto per le cooperative).

L'Impresa aggiudicataria dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici assicurativi e previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo contratto , nonché far osservare detti obblighi alle ditte subappaltatrici.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio -.

L'Impresa aggiudicataria dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro , dotando il personale, ove necessita, di mezzi di protezione idonei in relazione ai servizi da svolgersi , in base alla vigente normativa in materia.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare il C.C.N.L. relativo alla categoria dei lavori del presente servizio , e ad osservare gli eventuali accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva anche se scaduti , fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell'appalto .

Il suddetto obbligo vincola l'impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana , dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale .

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell'Impresa vengano osservate tutte le prescrizioni previste per l'esecuzione del presente contratto .

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, e la responsabilità verso terzi .

L'Amministrazione Comunale può sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento .

Art. 23 – Spese di contratto

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto che sarà stipulato in forma privata o pubblica-amministrativa , compresa l'imposta di bollo ed eventuale registrazione, e sono a carico dell'Impresa aggiudicataria, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del committente.

Art. 24 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Potenza.